



**Dec. di Medaglia
d' oro al V.M**

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI A
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI**

INDICE

CAPO I.....	1
NORME GENERALI.....	1
ART. 1 - FINALITA'.....	1
ART. 2 - OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI.....	1
ART. 3 - PUBBLICITA' E DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO.....	1
ART. 4 - TIPOLOGIA E NATURA DELLE PROVVIDENZE.....	1
ART. 5 -MODALITA' DEGLI INTERVENTI.....	2
ART. 6 - INDIRIZZI DEL CONSIGLIO.....	2
ART. 7 -LIMITI OGGETTIVI DEL REGOLAMENTO.....	3
CAPO II.....	3
PROCEDURE.....	3
ART. 8 – RICHIESTA DI AMMISSIONE.....	3
ART. 9 - BANDI SPECIFICI.....	4
ART. 10 –ISTRUTTORIA E ASSEGNAZIONE PROVVIDENZE.....	4
ART. 11 - DESTINATARI DELLE PROVVIDENZE.....	4
ART. 12 - RICHIESTE DI AMMISSIONE ALLE PROVVIDENZE.....	5
ART. 13 - MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE PROVVIDENZE.....	7
ART. 14 - VERIFICA STATO ATTUAZIONE.....	8
ART. 15 – COMUNICAZIONI IN CONSIGLIO.....	8
ART. 16 - CRITERI DI CONCESSIONE.....	8
ART. 17 - CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE.....	10
ART. 18 - DECADENZA.....	10
CAPO III.....	11
PROVVIDENZE DIVERSE.....	11
ART. 19 - INTERVENTI ECCEZIONALI.....	11
ART. 20 - PATROCINIO.....	11
ART. 21 - PREMI DI RAPPRESENTANZA.....	12
ART. 22 - FORME PARTICOLARI DI AIUTO.....	12
ART. 23 - CONCESSIONE IN USO GRATUITO, OCCASIONALE E TEMPORANEO DI BENI IMMOBILI.....	13
CAPO IV.....	13
ALBO DEI BENEFICIARI.....	13
ART. 24 - ISTITUZIONE ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE.....	13
ART. 25 - SUDDIVISIONE DELL'ALBO.....	13
ART. 26 - TENUTA DELL'ALBO.....	14
CAPO.V.....	15
DISPOSIZIONI FINALI.....	15
ART. 27 - ENTRATA IN VIGORE.....	15

CAPO I

Norme generali

ART. 1 - FINALITA'

1. La Provincia di Massa - Carrara stabilisce con il presente regolamento i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati, ai fini dell'applicazione dell'art. 12 della legge 7.8.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 2 - OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI

1. L'osservanza dei criteri, delle modalità e delle procedure stabilite dal presente regolamento deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo alle disposizioni normative a cui gli stessi si riferiscono.

ART. 3 - PUBBLICITA' E DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO

1. La Giunta Provinciale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente regolamento da parte degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e dell'intera comunità provinciale.

ART. 4 - TIPOLOGIA E NATURA DELLE PROVVIDENZE

1. L'Amministrazione Provinciale interviene secondo la propria competenza e possibilità nei Settori Economico, Produttivo, Commerciale, Turistico, Sociale, Culturale e Sportivo.
2. Le provvidenze che arrecano vantaggi unilaterali alle controparti possono articolarsi in forma di:

- sovvenzioni, allorquando la Provincia si fa carico interamente dell'onere derivante da una attività svolta ovvero da una iniziativa organizzata da altri soggetti e che comunque si iscrive nei suoi indirizzi programmatici;
 - contributi, allorquando le provvidenze, aventi carattere occasionale o continuativo, sono dirette a favorire attività e/o iniziative per le quali la Provincia si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso valide;
 - sussidi, allorquando si tratti di interventi di carattere socio-assistenziale;
 - ausili finanziari, allorquando si è in presenza di altre forme di provvidenze, che non rientrino nelle precedenti categorie, finalizzate a sostegno delle attività e iniziative svolte dai soggetti richiedenti;
 - vantaggi economici, allorquando sono riferiti alla fruizione occasionale e temporanea di beni mobili e immobili di proprietà ovvero nella disponibilità della Provincia, nonché di prestazioni e servizi gratuiti, ovvero a tariffe agevolate, e di apporti professionali e di lavoro di dipendenti provinciali.
3. Le provvidenze possono configurarsi anche nella riduzione del corrispettivo per l'uso di beni immobili provinciali, solo nel caso in cui l'utilizzatore sia un soggetto pubblico o privato che persegua statutariamente finalità di interesse collettivo, senza fini di lucro. Fanno altresì parte dei benefici previsti nel presente Regolamento anche le autorizzazioni all'uso della Stamperia Provinciale per la stampa di manifesti, locandine, inviti, opuscoli etc. A tali autorizzazioni vi provvede la Giunta con propria deliberazione che stabilisce, per questo tipo di attribuzione di vantaggio economico, la percentuale di finanziamento, per singoli settori e aree di intervento.

ART. 5 – MODALITA' DEGLI INTERVENTI

1. Gli interventi possono essere effettuati mediante erogazione di un contributo a fondo perduto o di contributi per la realizzazione di specifiche attività : in ogni caso il fine per il quale l'intervento è richiesto, dovrà essere specifico e determinato nonché rispondente, fatta eccezione per i sussidi, ad interesse della collettività.

ART. 6 - INDIRIZZI DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio Provinciale stabilisce, con proprio atto d'indirizzo, contestualmente all'approvazione del Bilancio di Previsione, quali siano le tipologie delle iniziative e/o delle attività verso le quali indirizzare prioritariamente le assegnazioni delle provvidenze di cui

all'art. 4, determinare l'ammontare prevedibile delle risorse finanziarie da destinare complessivamente e individuare le forme di pubblicità e informazione.

ART. 7 - LIMITI OGGETTIVI DEL REGOLAMENTO

1. Non ricadono nella disciplina del presente regolamento e seguono, pertanto, procedure autonome, interventi finanziari o di contenuto materiale che non abbiano i caratteri della liberalità e sussidiarietà.

CAPO II

Procedure

ART. 8 – RICHIESTA DI AMMISSIONE

1. I soggetti, pubblici e privati, per accedere alle provvidenze previste dal presente regolamento devono presentare apposita richiesta indirizzata al Presidente della Provincia almeno 60 (sessanta) giorni antecedenti la data di svolgimento dell'iniziativa ovvero dell'inizio dell'attività.
2. Le richieste di provvidenze riferite ad attività annuali devono essere presentate entro il 31 ottobre dell'anno precedente.
3. Per iniziative e manifestazioni aventi carattere straordinario, per le quali la richiesta di ammissione non è stata presentata nei termini stabiliti dal presente regolamento, la Provincia può ugualmente accordare il proprio intervento.

Gli organizzatori devono comunque presentare istanza almeno 20 gg. prima rispetto alla data di inizio delle iniziative e manifestazioni che debbono essere organizzate nel territorio provinciale. La Giunta concede il contributo se sussiste un interesse generale della comunità provinciale alle iniziative in questione.

ART. 9 - BANDI SPECIFICI

1. La Giunta, con riferimento agli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio, ai sensi dell'art. 6, può provvedere all'assegnazione di provvidenze anche attraverso specifici bandi nei quali saranno disciplinati modalità e termini per l'accesso.
2. Alla deliberazione di cui al primo comma viene data adeguata pubblicità.
3. Il Dirigente responsabile del servizio interessato provvederà all'approvazione delle relative graduatorie

ART 10 – ISTRUTTORIA E ASSEGNAZIONE PROVVIDENZE

1. Le richieste di provvidenze finanziarie sono assegnate per l'istruttoria ai Settori competenti per materia, che provvedono agli adempimenti dovuti in tempo utile per la realizzazione delle iniziative e/o attività.
2. Il Dirigente responsabile del servizio interessato, tenuto conto degli indirizzi di cui all'art. 6, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, determina l'assegnazione delle provvidenze nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 16.
3. Le decisioni della Giunta, a cura delle strutture competenti per materia, sono comunicate formalmente al richiedente; in caso di esclusione ne sono indicati i motivi.

ART. 11 - DESTINATARI DELLE PROVVIDENZE

1. La concessione di provvidenze può essere disposta dall'Amministrazione a favore:
 - a) di enti pubblici, per le attività ed iniziative che gli stessi esplicano, di norma a livello intercomunale, a beneficio della comunità provinciale;
 - b) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotati di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività e iniziative di specifico e particolare interesse in favore della comunità provinciale;

c) di associazioni non riconosciute e di comitati culturali, ambientalisti, sportivi, ricreativi, del volontariato, delle cooperative sociali e delle associazioni o enti caratterizzati da impegno sociale ed umanitario a vantaggio della comunità provinciale. La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno 6 mesi, la richiesta del contributo. Le Associazioni di volontariato devono essere iscritte agli elenchi di cui all'art. 6 della L. 11.8.91 n. 266 “ Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle Regioni e dalle Province Autonome”.

ART. 12 - RICHIESTE DI AMMISSIONE ALLE PROVVIDENZE

1. Le richieste di ammissione alle provvidenze, dirette al Presidente della Provincia, devono contenere una dettagliata descrizione delle attività, delle iniziative e/o dei programmi da realizzare e delle modalità e fonti di finanziamento. Alla richiesta deve essere allegata la documentazione idonea a consentire il riscontro dei requisiti prescritti dal presente regolamento.
2. Le istanze presentate dovranno contenere le indicazioni stabilite dal secondo comma, lettere a) b) e c) e dal terzo comma, lettera a) dell'art.25 del presente regolamento e la dichiarazione, a firma del legale rappresentante, riferita:
 - a) all'assenza di cause ostative alla concessione di contributi per lo svolgimento di attività imprenditoriali ai sensi degli artt. 3 e 7 della legge 19.3.1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni “ Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di stampo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale”
 - b) alla mancanza di condanne e procedimenti giudiziari pendenti per delitti contro la pubblica amministrazione in capo alla persona fisica interessata ovvero al rappresentante legale per gli altri soggetti pubblici o privati;
 - c) all'attestazione, ove occorra, di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento o di altre procedure fallimentari.
3. Qualora l'ente richiedente il contributo sia una persona giuridica o Ente di fatto, il relativo legale rappresentante dovrà nella domanda espressamente dichiarare che la persona giuridica o l'Ente di fatto che rappresenta, non costituisce nemmeno indirettamente,

articolazione politico-organizzativa di nessun partito, così come previsto dall'art. 7 della L. 2/5/1974 n. 195 e successive modificazioni ed integrazioni "Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici".

4. Le richieste di enti pubblici e privati e di associazioni, finalizzate alla concessione di interventi finanziari quale concorso per l'effettuazione delle loro attività ordinarie annuali, devono essere, comunque, corredate da:

- a) copia dello statuto vigente e dell'atto costitutivo del soggetto richiedente, ove non già presentato precedentemente; in tal caso va prodotta una dichiarazione del legale rappresentante attestante la persistente immutabilità dello statuto e dell'atto costitutivo.

- b) copia dell'ultimo bilancio di esercizio, con le relazioni che lo accompagnano, ovvero adeguata documentazione. Per i soggetti che costituiscono articolazioni operative autonome di persone giuridiche che hanno struttura sovraprovinciale e che, come tali, assolvono agli obblighi civilistici e fiscali: copia del bilancio e delle relazioni approvate dagli organi sociali competenti per l'attività riguardante l'ambito provinciale; comunicazione dalla quale risulti il nominativo della persona autorizzata a quietanzare per conto del soggetto richiedente.

- c) relazione illustrativa dei programmi di attività per l'esercizio cui si riferisce la richiesta, della loro rilevanza sociale e territoriale, dei relativi destinatari e fruitori, dei costi e delle risorse finanziarie con la specificazione dei mezzi di provenienza pubblica e quelli ricavabili dalle attività di pagamento.

5. Per gli Enti locali ed altri Enti pubblici in luogo della sopracitata documentazione è richiesta copia conforme dell'atto deliberativo esecutivo riguardante la prevista autorizzazione a richiedere il contributo.

6. Le istanze relative a specifiche attività od iniziative devono, in ogni caso, essere accompagnate da:

- a) relazione descrittiva della natura e delle caratteristiche dell'attività e/o iniziativa, con indicazione del periodo di svolgimento, delle sue finalità ed obiettivi, dei destinatari o fruitori, della sua rilevanza sociale e territoriale;

- b) preventivo delle spese e dei mezzi previsti per il loro finanziamento con la specificazione delle entrate secondo la loro natura e provenienza, in particolare eventuali altri contributi ottenuti o richiesti per la realizzazione dell'attività;
 - c) espressa accettazione delle norme contenute nel presente regolamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L. 7/08/1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Nei preventivi e nei rendiconti delle attività, delle iniziative e delle manifestazioni alle quali concorre la Provincia, devono essere comprese ed indicate separatamente, le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dell'apporto dell'ente o/e associazioni organizzative nonché oneri riferiti all'uso di materiali, attrezzature ed attività dei quali il soggetto organizzatore dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dalla Provincia o da altri enti pubblici o privati.
8. In ogni caso l'Amministrazione Provinciale si riserva di accertare quanto dichiarato.

ART. 13 - MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE PROVVIDENZE

- 1 L'erogazione delle provvidenze è disposta nel seguente modo:
- a) contributi per le attività annuali
 - a.1 il 50%: con provvedimento di concessione;
 - a.2 la residua parte: a presentazione di relazione consuntiva dell'attività e delle spese, debitamente documentate, accompagnata dal rendiconto sulla destinazione del contributo provinciale;
 - b) contributi per attività specifiche e/o iniziative: a presentazione di relazione consuntiva sull'attività, sui risultati conseguiti e sulle spese sostenute.
2. In casi particolari, per il contributo di cui alla lettera b) è consentita la possibilità di erogare un'anticipazione fino al 100% del suo ammontare se specificamente richiesto e motivato nella domanda.
3. La corresponsione dei benefici è subordinata alla presentazione della documentazione di cui ai precedenti punti a.2) e b) e, in ogni caso, non potrà essere superiore all'assegnazione iniziale dei benefici e comunque proporzionale alle spese effettivamente sostenute in relazione alla percentuale d'intervento della Provincia.

4. Nei casi contemplati dall'art. 28 del D.P.R. 29/09/1973 n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi", all'atto della erogazione del contributo verrà applicata la ritenuta fiscale prevista per tale norma.

ART. 14 - VERIFICA STATO ATTUAZIONE

1. La Giunta provinciale verifica lo stato di attuazione delle attività e delle iniziative svolte con l'apporto della Provincia. I controlli sono effettuati, nel rispetto dell'autonomia dei singoli beneficiari, tramite il personale dipendente dei settori competenti per materia autorizzato all'uopo.
2. Ove le verifiche abbiano ad evidenziare manchevolezze, irregolarità o ritardi gravemente pregiudizievoli del buon esito dell'attività e delle iniziative o una utilizzazione delle provvidenze difforme dalla destinazione prestabilita, la Giunta provinciale sospende l'intervento. In caso di persistenza o di immodificabilità della situazione irregolare è disposta dalla Giunta la revoca del provvedimento fatte salve eventuali azioni di recupero.
3. La situazione di inadempimento riscontrata, ove non derivi da cause oggettive, costituisce precedente ostativo alla fruizione di ulteriori provvidenze per il successivo biennio.

ART. 15 – COMUNICAZIONI IN CONSIGLIO

1. Il Presidente della Provincia annualmente, in occasione della presentazione del rendiconto di gestione, comunica al Consiglio i dati e le informazioni relative alle provvidenze assegnate nell'anno.

ART. 16 - CRITERI DI CONCESSIONE

1. La Giunta Provinciale, in base alle risorse disponibili, al numero delle domande ammissibili e alle proposte presentate dai settori competenti per materia e conduzione dell'istruttoria, predispone il piano di riparto con riferimento ai seguenti criteri generali:
 - a) per le attività annuali
 - a.1 assenza di fini di lucro negli scopi statutari;
 - a.2 utilità, importanza, rilievo civile e sociale delle finalità statutarie e dell'attività svolta;
 - a.3 coincidenza dell'attività con interessi generali o diffusi nella comunità provinciale;

- a.4 incidenza del volontariato nell'attività diretta al perseguimento degli scopi statutarî;
- a.5 rilevanza territoriale dell'attività;
- b) per attività specifiche e singole iniziative
 - b.1 rilevanza e significatività delle specifiche attività ed iniziative in relazione alla loro utilità sociale e all'ampiezza e qualità degli interessi diffusi coinvolti nel campo sociale, civile, solidaristico-umanitario, culturale, ambientalistico e naturalistico, sportivo, turistico e ricreativo;
 - b.2 conformità con i programmi e gli obiettivi generali e settoriali della Provincia;
 - b.3 valenza e ripercussione territoriale;
 - b.4 entità dell'autofinanziamento acquisito attraverso l'organizzazione a pagamento per le iniziative e attività non a carattere solidaristico e assistenziale;
 - b.5 entità di altri finanziamenti di provenienza pubblica.
- 2. La partecipazione della Provincia in qualità di promotore o di associato all'ente richiedente costituisce condizione di particolare rilievo e di preferenza nella concessione delle provvidenze.
- 3. Per gli interventi sussidiari di promozione e sostegno di iniziative ed attività specifiche in campo economico, i criteri generali di riferimento, sono i seguenti:
 - 1)la natura di piccola impresa individuale o societaria non di capitale del soggetto richiedente, da considerare come elemento discriminante positivo o di precedenza;
 - 2)la qualità e il grado di connessione con le linee e con gli obiettivi generali e settoriali fissati nei piani di sviluppo o negli strumenti di programmazione della Provincia od in quelli ai quali essa si richiama;
 - 3)l'utilità e l'interesse per la comunità provinciale.
- 4. Per lo stesso soggetto e per il medesimo anno, le provvidenze a favore delle attività annuali e specifiche e quelle a sostegno di singole iniziative sono, di norma, tra loro alternative.

5. Il piano di riparto viene reso pubblico mediante affissione all'albo pretorio per la durata di giorni 30 (trenta)
6. La Giunta provinciale può disporre la diffusione dei piani di riparto anche attraverso i normali organi d'informazione locale.

ART. 17 - CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

1. La Provincia, in ogni caso, resta estranea nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisce fra i beneficiari delle provvidenze e soggetti terzi.
2. La Provincia non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato provvidenze ed altresì non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono contributi annuali.
3. Le spese di ospitalità, rappresentanza o simili effettuate dai soggetti interessati alle provvidenze sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza ulteriori oneri per la Provincia.
4. L'intervento della Provincia non può essere concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative organizzate dai soggetti di cui al presente regolamento richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie di enti pubblici o privati o di associazioni.
5. I soggetti titolari delle provvidenze sono tenuti a far risultare tramite gli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente e pubblicamente tali attività e/o iniziative, che esse si realizzano con il concorso della Provincia.

ART. 18 - DECADENZA

1. I soggetti assegnatari delle provvidenze, di cui al presente regolamento, decadono dal diritto di ottenerle ove si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a) non sia stata realizzata l'iniziativa o svolta l'attività per la quale la provvidenza era stata assegnata;
 - b) non venga presentato il consuntivo;
 - c) siano intervenute sostanziali modifiche del programma;

2. L'accertamento delle realizzazioni in forma parziale comporta la rideterminazione dell'assegnazione.
3. Al recupero delle somme erogate si provvede nelle forme di legge.

CAPO III

Provvidenze diverse

ART. 19 - INTERVENTI ECCEZIONALI

1. L'attribuzione di provvidenze può essere disposta a favore di soggetti, pubblici e privati, per sostenere, in casi di particolare rilevanza, interventi umanitari e solidaristici verso altre comunità in condizioni di bisogno ovvero per favorire iniziative di interesse generale, rispetto a cui la partecipazione della Provincia costituisce coerente interpretazione ed attuazione dei valori e sentimenti morali, sociali, culturali presenti nella comunità provinciale.
2. La Provincia può prevedere l'erogazione di sussidi a titolo assistenziale per fini scolastici a famiglie con figli di vittime di infortuni sul lavoro.
3. I criteri e le modalità di erogazione di tali sussidi saranno di volta in volta stabiliti dal Consiglio provinciale mentre la Giunta provinciale quantificherà la somma da erogarsi a ciascuna famiglia.

ART. 20 - PATROCINIO

1. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti, potrà essere concesso da parte della Provincia solo qualora sia stata espressa richiesta, con relazione motivata ed esaustiva, del soggetto organizzatore. La richiesta indirizzata al Presidente della Provincia deve presentarsi almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attività.
Tale patrocinio verrà concesso formalmente dalla Provincia laddove si ravvisi nelle suddette attività un particolare rilievo istituzionale, scientifico, storico, culturale o sociale od un particolare valore morale.
2. La concessione del patrocinio, formalizzata con decisione della Giunta, non comporta di per sé benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso.
3. Il patrocinio concesso deve essere reso noto pubblicamente da parte del soggetto che l'ha ottenuto attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione della iniziativa.

ART. 21 - PREMI DI RAPPRESENTANZA

1. La concessione delle provvidenze previste dal presente regolamento non è ostativa della concessione di premi ed omaggi, quali trofei, coppe, medaglie, distintivi, guidoni, libri ed altri oggetti di limitato valore, disposta dal Presidente o dagli Assessori in occasione di mostre, rassegne, fiere e di manifestazioni culturali, celebrative, sportive, ricreative, turistiche, folcloristiche o con altri fini sociali.

ART. 22 - FORME PARTICOLARI DI AIUTO

1. La Provincia può intervenire a favore dei Comuni della Provincia anche mediante impiego gratuito di personale, che sarà regolarmente coperto ai fini assicurativi, e/o macchine operatrici e attrezzature dei servizi provinciali nei casi seguenti:
 - a) per prevenire o fronteggiare eventi calamitosi che possono creare situazioni di emergenza di dimensione locale, ovvero per altre iniziative e interventi aventi i requisiti di cui al comma 2 e la cui realizzazione sia anche di obiettivo interesse provinciale;
 - b) per coadiuvare l'attività organizzativa connessa a manifestazioni celebrative o di carattere culturale sportivo, ricreativo, turistico e popolare a rilevanza provinciale.
2. Tali forme di contributo hanno carattere eccezionale, durata e entità limitate e possono essere attuate solo se compatibili con il regolare svolgimento delle funzioni e dei servizi della Provincia.
3. I benefici previsti dal presente articolo sono concessi con deliberazione di Giunta provinciale, su richiesta motivata dei Comuni, sentita la competente Commissione Consiliare.
4. Qualora, per i casi in cui al comma 1, lett. a), ricorrano circostanze di somma urgenza il Dirigente competente, provvede, immediatamente, nei limiti di quanto si rende indispensabile, trasmettendo con urgenza all'Amministrazione una relazione dettagliata

riferita all'intervento disposto. La regolarizzazione dell'intervento di somma urgenza avviene con apposita delibera della Giunta provinciale.

ART. 23 - CONCESSIONE IN USO GRATUITO, OCCASIONALE E TEMPORANEO DI BENI IMMOBILI

1. La concessione in uso gratuito, occasionale e temporaneo di beni immobili di proprietà ovvero nella disponibilità della Provincia è consentita, di norma, quando è disposta a favore dei soggetti indicati nell'art. 11.
2. Ogni concessione è disposta dalla Giunta provinciale, con apposita deliberazione, sentita la competente Commissione Consiliare. E' fatto divieto assoluto di subconcessione.

CAPO IV

Albo dei beneficiari

ART. 24 - ISTITUZIONE ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE

1. E' istituito, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 7/04/2000 n.118, l'albo provinciale dei soggetti, pubblici e privati, ivi comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio provinciale.
2. Per ciascun soggetto che figura nell'albo, viene indicata anche la disposizione di legge sulla base della quale hanno avuto luogo le erogazioni di cui al comma 1.
3. L'albo è aggiornato con appositi elenchi annuali, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti ai quali sono stati attribuiti benefici nel precedente esercizio.

ART. 25 - SUDDIVISIONE DELL'ALBO

1. L'albo è suddiviso in aree di intervento
2. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo, sono indicati:

- a) la denominazione e ragione sociale, natura giuridica dell'ente e forma associativa o similare; nonché generalità delle persone che legalmente li rappresentano.
 - b) la sede legale;
 - c) il numero di codice fiscale o partita IVA;
 - d) la finalità dell'intervento, espressa in forma sintetica;
 - e) l'importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
 - f) la disposizione di legge o regolamento in base al quale hanno avuto luogo le erogazioni.
3. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:
- a) le generalità complete dei beneficiari corredate da indirizzo e numero di codice fiscale;
 - b) la finalità dell'intervento espressa in forma sintetica;
 - c) l'importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
 - d) la disposizione di legge o regolamento in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni

ART. 26 - TENUTA DELL'ALBO

1. Il Settore Finanze e Bilancio cura la tenuta dell'albo e degli elenchi annuali dei beneficiari di provvidenze di natura finanziaria e/o economica e provvede ai correlati obblighi ed adempimenti prescritti dalla legge.
2. E' fatto obbligo ai Dirigenti di segnalare trimestralmente al Settore Finanze e Bilancio l'elenco descrittivo dei beneficiari di interventi di natura economica in correlazione all'assegnazione di altri vantaggi economici di cui agli artt. 4 comma 3, e 21 ai fini della completa tenuta dell'albo.
3. La consultazione dell'albo è pubblica.

CAPO V

Disposizioni finali

ART. 27 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla predetta pubblicazione.